

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 39

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMODEO, FERRARI MARTE, CASALINUOVO, ALBERINI, LABRIOLA,
FIORINO, TEMPESTINI, POTI, SANGUINETI, SODANO, CALDORO,
BARBALACE, MANCHINU, ALAGNA

Presentata il 12 luglio 1983

Esercizio del diritto di voto da parte dei marittimi imbarcati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione della Repubblica, nell'articolo 3, dice testualmente: « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese »; e nell'articolo 48, afferma: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto.

Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge ».

Orbene, nonostante la Costituzione affermi che il voto è un « diritto » e un

« dovere civico » e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica del Paese, a trent'anni dalla sua promulgazione esiste, di fatto, un gran numero di italiani che non possono esercitare questo diritto.

Atipici, fra questi, i marittimi che non è possibile trattare alla stregua di qualsivoglia categoria, neppure alla stregua dei lavoratori all'estero.

Su una massa di 70 mila uomini, destinati ad espletare il proprio lavoro sul mare, ben 50 mila non riescono, sistematicamente, ad esercitare il diritto di voto perché imbarcati su navi italiane in navigazione o in sosta in porti esteri.

Un tale numero rappresenta una percentuale ragguardevole di individui che vengono privati, non occasionalmente, di

uno dei fondamentali diritti del vivere democratico.

Tale stato di fatto obbliga il Parlamento a ricercare, nello spirito della Costituzione, una soluzione che consenta la più ampia possibilità di espressione del voto, analogamente a quanto viene fatto nelle principali marinerie mondiali dove i marittimi possono esercitare, in ogni circostanza, il diritto di voto, in occasione delle elezioni politiche.

I sistemi adottati, diversi da Paese a Paese, consentono il voto: per delega, in Francia e Gran Bretagna; per posta, in USA e Gran Bretagna; con la costituzione di seggi elettorali a bordo delle navi, in Svezia e Norvegia.

La presente proposta si ispira a quest'ultimo sistema che sembra essere il più corretto ed il più conforme al dettato della nostra Costituzione.

Per le difficoltà di ordine tecnico che la presente proposta di legge introduce, si è ritenuto di doversi limitare alle sole elezioni politiche, anche per il maggiore rilievo che esse assumono.

Sembra opportuno chiarire due punti della presente proposta: quello della circoscrizione elettorale cui iscrivere la sezione istituita sulla nave e le procedure per la richiesta dei certificati elettorali, da parte del comandante della nave.

Il primo punto è stato risolto attribuendo i voti espressi nella sezione istituita a bordo della nave, alla circoscrizione elettorale ove ha sede la capitaneria di porto da cui dipende l'ufficio di iscrizione della unità.

Tale accorgimento è stato adottato per impedire che situazioni politiche locali possano essere sensibilmente influenzate da voti che, con quella realtà, non hanno nulla in comune. Ciò è ancora più vero se si tiene conto dell'eterogeneità degli

equipaggi e della relativa disseminazione degli uffici di iscrizione presenti a volte anche in piccoli centri.

Si è fatta eccezione per la sola marineria della pesca, per due ordini di ragioni: per l'omogeneità dei suoi equipaggi e per il tipo di problematica che la presenza di una grossa flotta peschereccia crea nel paese dove ha sede.

Si è ritenuto di dover prevedere una atipica procedura per la distribuzione dei certificati elettorali, in quanto i previsti 40 giorni non sembrano sufficienti per poter assolvere tutti gli indispensabili adempimenti previsti dalle norme in vigore.

Poiché tali accorgimenti potrebbero sollevare qualche obiezione, si ritiene opportuno ricordare in proposito la sentenza della Corte costituzionale del 14 giugno 1958, n. 53, nella quale si specificava che l'obbligo del legislatore di trattare in modo uguale i cittadini, non esclude che esso possa dettare norme diverse per regolare situazioni diverse, adeguando la disciplina giuridica ai differenti aspetti della vita sociale.

Simile interpretazione contiene implicita l'affermazione che a situazioni diverse non può essere imposta una identica disciplina legislativa.

Una legge che non tenesse conto di situazioni oggettivamente atipiche, violerebbe il principio dell'uguaglianza e contrasterebbe con le affermazioni della Corte costituzionale secondo le quali è costituzionalmente legittimo il diverso regolamento di situazioni non identiche.

Onorevoli colleghi, si auspica vivamente che le ragioni che hanno indotto a presentare la presente proposta di legge siano tali da meritare il vostro consenso e quindi permettere ai marittimi, alla prossima scadenza elettorale, di partecipare attivamente alla vita democratica del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

AR. 1.

In occasione delle elezioni politiche, su ogni nave battente bandiera italiana che non si trovi in un porto nazionale ed abbia un equipaggio di almeno 15 cittadini elettori, viene istituita una sezione elettorale.

Conseguentemente, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, le navi devono essere dotate, a cura dell'armatore e sotto il controllo dell'Ufficio di iscrizione della nave, di tutto il materiale necessario alla istituzione dei seggi elettorali.

ART. 2.

La sezione elettorale istituita è iscritta nella circoscrizione elettorale ove ha sede la capitaneria di porto da cui dipende l'Ufficio di iscrizione della nave.

Fanno eccezione le sezioni elettorali istituite su navi addette comunque alla pesca o alla conservazione del pescato, i cui voti confluiscono nella circoscrizione elettorale ove ha sede l'Ufficio di iscrizione della nave.

ART. 3.

Il comandante della nave deve chiedere, con ogni priorità, telegraficamente, i certificati elettorali dei marittimi imbarcati, ai sindaci dei comuni in cui questi risultano iscritti anagraficamente, indicando anche l'Ufficio di iscrizione marittimo della nave presso il quale il documento deve essere inviato.

Tale comunicazione è estesa anche all'Ufficio di iscrizione interessato. Le autorità comunali trasmettono con ogni precedenza il certificato richiesto all'Ufficio di iscrizione della nave ed in caso negativo devono dare ragione della mancata trasmissione del documento.

ART. 4.

L'Ufficio di iscrizione della nave inoltra al comandante dell'unità, per via consolare o con il mezzo più rapido:

1) i certificati elettorali pervenuti. Nel caso in cui detti documenti non possano essere utilmente e tempestivamente inoltrati ne trattiene l'originale inviandone copia telegrafica che sostituisce ad ogni effetto l'originale;

2) tre copie del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati con i relativi contrassegni e numeri d'ordine;

3) il pacco delle schede con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute, da richiedere per tempo agli enti interessati.

ART. 5.

A cura della capitaneria di porto da cui dipende l'Ufficio d'iscrizione della nave, in concorso con il Tribunale di giurisdizione, è costituita a bordo di ogni unità navale una scorta intangibile di certificati elettorali, pari alla forza tabellare della nave. Tali certificati, della cui tenuta e conservazione è responsabile il comandante dell'unità o, dove previsto, il commissario di bordo, devono essere utilizzati per permettere, in ogni caso, al personale imbarcato di assolvere il diritto di voto.

Il rilascio e la compilazione del certificato elettorale avvengono sotto la responsabilità del comandante della nave.

La ricostituzione della scorta intangibile deve avvenire con ogni urgenza a cura della capitaneria di porto, su segnalazione del comando di bordo.

Di ogni variazione della consistenza di tale scorta, deve essere presa nota sul giornale di bordo.

ART. 6.

Il comandante della nave:

1) dà immediata notizia all'Ufficio di iscrizione della nave dell'avvenuta ricezio-

ne del materiale elettorale e, singolarmente, dell'avvenuta consegna al destinatario, del certificato telegrafico;

2) provvede alla compilazione, in base ai certificati pervenuti, della lista elettorale da trasciversi in ordine alfabetico nella parte prima del giornale di bordo. Copia di tale lista è inviata, con il mezzo più rapido, all'ufficio di iscrizione della nave. Nel caso di istituzione di più sezioni elettorali, per quegli equipaggi aventi un numero di elettori superiore a 500, i marittimi devono essere divisi tra le stesse in numero uguale ed in ordine alfabetico;

3) si serve degli uffici di bordo per provvedere alla immediata consegna agli interessati, mediante notificazione, dei certificati elettorali pervenuti o da lui predisposti;

4) costituisce e presiede il seggio coadiuvato, in tale compito, da un ufficiale con incarico di segretario. Qualora sia necessario istituire il secondo seggio, questo è presieduto dal primo ufficiale di coperta coadiuvato dal secondo ufficiale di macchina con incarico di segretario;

5) cura che la funzione di scrutatore venga disimpegnata oltre che dal nostromo di coperta, dal più anziano elettore delle sezioni: camera, macchine, coperta e cucina. Qualora sia necessario istituire il secondo seggio, la funzione di scrutatore è disimpegnata dal sottufficiale più anziano di macchina e dagli elettori secondi anziani delle sezioni: camera, macchina, coperta e cucina;

6) fissa, qualora ritenuto opportuno per esigenze connesse alla navigazione, lo orario di votazione che può essere anche diverso da quello previsto dalle leggi in vigore, purché le urne restino aperte il tempo sufficiente per permettere a tutti di esercitare il diritto di voto. Il comandante può disporre che i marittimi accedano alle urne fuori dal loro turno di servizio;

7) comunica immediatamente a mezzo del telegrafo, a spoglio eseguito, i risultati delle elezioni all'Ufficio di iscrizio-

ne della nave e provvede a farli trascrivere nella parte prima del giornale di bordo, inviandone una copia al predetto ufficio, per i successivi adempimenti, insieme ai documenti comprovanti l'avvenuta votazione ed indicando il numero di certificati prelevati dalla scorta intangibile precisandone, per ognuno, il motivo.

ART. 7.

L'Ufficio di iscrizione della nave oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, cura:

1) l'immediato inoltro ai rispettivi comuni dell'elenco dei marittimi compresi nelle liste elettorali pervenutegli;

2) la trasmissione dei risultati elettorali, sia agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati sia agli effetti delle elezioni per il Senato della Repubblica, al tribunale di giurisdizione, con allegati, ove esistano, gli originali dei certificati elettorali non inoltrati alle navi per mancanza di tempo.

ART. 8.

Per le navi con equipaggio inferiore ai 15 cittadini elettori la votazione dovrà essere eseguita « per posta » secondo norme che vengono emanate dal Ministero della marina mercantile.

ART. 9.

A cura del Ministero della marina mercantile devono essere emanate, a tutti gli enti interessati, disposizioni di carattere pratico per la corretta applicazione delle norme contenute nella presente legge.

ART. 10.

Ogni irregolarità o abuso, è punito secondo le leggi elettorali in vigore.